



COMUNE DI STATTE

PROVINCIA DI TARANTO

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE TUTELA DELLA SALUTE SOCCORSO CIVILE

Prel. n. 45 del 13/03/2017

- PRENOTAZIONE DI SPESA
- IMPEGNO DI SPESA
- LIQUIDAZIONE DI SPESA
- ACCERTAMENTO ENTRATA
- ALTRO

DETERMINAZIONE

CDC LINE: _____ **RESPONSABILE:** ing. Mauro De Molfetta

CDC STAFF: _____ **RESPONSABILE:** _____

OBIETTIVO _____

n. 247 del 15/3/2017

Oggetto: PROCEDURA DI VIA ex L.R. n. 11/2001 E DEL D.LG. 152/2006 – PROPONENTE SOCIETA' ILVA SPA – COLTIVAZIONE CAVA MATER GRATIAE – ADOZIONE PROVVEDIMENTO FINALE

L'anno 2017, il giorno 13 del mese di Marzo, in Statte, nella sede municipale di Via San Francesco, il gruppo istruttore, quale Responsabile del Procedimento istruttorio ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990, composto dal geom. Fabio CALCAGNILE, del geom. Francesco DE FELICE e dall'ing. Mauro DE MOLFETTA, relaziona come segue.

Premesso che:

- la società Ilva in data 30/07/2010 presentava istanza alla Regione Puglia di proroga per la prosecuzione dell'attività estrattiva esercitata presso la cava Mater Gratiae in Statte Taranto – Fg. 116 - P.lle 73-183-92-70-25-80-79-69-375-7-4-68-91-77-367-5-368-369-370-371-373-374-36-38-35-34-381-382-383-384-84-391-385-386-387-388-389-390-83-44-45-396-397-398-11-378-380-12-87-54-49-50-51-16-392-393-394-395-88-192-Fg.173 P.lla 1
- la società Ilva con istanza acquisita al prot. 18956 del 20/12/2010 richiedeva al Comune di Statte l'espressione del parere di compatibilità ambientale per la richiesta di proroga dell'autorizzazione alla coltivazione della cava Mater Gratiae già avanzata ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 37/85;

RELAZIONE ISTRUTTORIA

A. Cronologia Procedimento Amministrativo

Il Comune di Statte con nota 6022 del 13/04/2011 convocava, ai sensi del Titolo III del D.Lg. 152/2006 e della L.R. 11/2001, la prima seduta della conferenza dei servizi per il 02/05/2011.

In occasione di detta prima riunione venivano acquisite le note seguenti:

- prot. n. 6909 del 28/04/2011 dell'Autorità di Bacino con la quale veniva comunicata la riserva di espressione del parere di competenza;
- prot. n. 7027 del 02/05/2011 della soprintendenza dei beni archeologici con la quale si segnalava la necessità di integrare il progetto per i motivi ivi contenuti;
- prot. n. 7057 del 02/05/2011 della Provincia di Taranto con la quale si richiedevano integrazioni e chiarimenti per il rilascio della VINCA;
- prot. 7028 del 02/05/2011 dell'Ente Parco delle Gravine – Provincia di Taranto con la quale veniva comunicata la riserva di espressione del parere di competenza;

Nell'ambito di detta CdS il RUP poneva all'attenzione della ditta i seguenti aspetti ambientali ritenuti più significativi e critici, quali:

1. **vibrazioni da volate di mine**, ritenendo nel frattempo di dover far assumere valore prescrittivo per l'intera durata della concessione, l'Ordinanza di Polizia Mineraria del 21/04/2008 già emessa ai fini della mitigazione dell'impatto ambientale riferito a questo fattore;
2. **rumore**;
3. **qualità dell'aria a causa delle emissioni diffuse di polveri**.

Il 09/05/2011 prot. n. 7538 l'Ilva spa chiedeva alla Provincia di Taranto - Ente Parco delle Gravine l'archiviazione del procedimento amministrativo aperto in data 20/12/2010 presso la stessa Provincia di Taranto, avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione del progetto da parte dell'Ente Parco, in seguito alle sopraggiunte perimetrazioni del Parco che escluderebbero l'area oggetto dell'intervento;

In data 24/05/2011 veniva acquisita al prot. n. 8607 la nota della soprintendenza ai BAAPPSAE della Puglia con la quale si comunicava l'impossibilità ad esprimere il parere in quanto il progetto era stato trasmesso su supporto informatico illeggibile da parte della stessa;

Il Comune di Statte con nota n. 8922 del 30/05/2011 trasmetteva alla Sovrintendenza BAPPSAE la documentazione in formato cartaceo, così come prodotta dal proponente;

Con nota acquisita in data 28/06/2011 prot. n. 10781 da parte della Provincia di Taranto - Ente Parco delle Gravine veniva richiesta alla Società proponente documentazione integrativa al fine dell'archiviazione dell'istanza sopra riportata.

In data 01/07/2011 prot. 11072 l'ASL TA/1, oltre a richiedere integrazioni e chiarimenti sul progetto presentato, sottolineava le maggiori criticità per la tutela della salute della popolazione residente **a causa del progressivo avanzamento del fronte di coltivazione verso le immediate vicinanze del centro abitato del Comune di Statte.**

Con nota del 31/05/2012 prot. 7933 la Soprintendenza per i Beni Archeologici richiedeva alla Ditta proponente ulteriori indagini integrative per i motivi ivi contenuti.

In data 12/07/2012 prot. 10580 la Soprintendenza per i Beni Archeologici, a prosecuzione della precedente richiamata nota, forniva ulteriori dettagli circa le integrazioni ed indagini richieste alla Ditta proponente.

Il Comune di Statte con nota prot. 478 del 09/01/2013 convocava la **seconda seduta** della CdS per la data del 05/02/2013.

Nella data della II seduta pervenivano e venivano formalmente acquisite le seguenti note:

- parere negativo Arpa Puglia del 05/02/2013 prot. 2304;
- parere con prescrizioni Autorità di Bacino del 04/02/2013 prot. 2227;
- nota della Provincia di Taranto Ente Parco del 13/10/2011 prot. n. 16447;
- nota della Provincia di Taranto del 02/05/2011 prot. n. 7057;
- nota della ASL TA1 del 01/07/2011 prot. n. 11072;
- parere con prescrizioni della locale commissione per il paesaggio del 03/05/2011;
- Osservazioni al PUG da parte dell'ufficio Ecologia del 24/05/2011 prot. 8542;
- Le controdeduzioni alle osservazioni di cui al precedente punto del 07/03/2012 prot. 3773 hanno accolto quello che poi è stato riportato, nelle norme di attuazione del PUG approvato, all'art. 31.02 "contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico" che testualmente recita: "in tali contesti gli interventi previsti sono, di norma, quelli del recupero edilizio. Sono esclusi interventi di nuova costruzione ad eccezione degli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione nei casi specifici previsti dal PUG/P. Sono inoltre esclusi gli interventi di trasformazione urbanistica, l'ampliamento di cave e discariche esistenti e la localizzazione di nuove cave e discariche". Pertanto, lo strumento urbanistico in vigore individua tali aree come contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico nei quali non sono consentite attività produttive di alcun genere al di fuori di quelle rurali, quindi l'intervento in esame non è compatibile dal punto di vista urbanistico con gli strumenti di programmazione territoriale di livello comunale (PUG).

Il Comune di Statte, con nota prot. 3329 del 21/02/2013, chiedeva alla Regione Puglia Servizio Attività Estrattive di effettuare verifiche in sito per accertare lo stato delle attività in esercizio nei luoghi oggetto della presente procedura.

Con successiva nota prot. n. 10026 del 26/06/2013 si sollecitava la Regione Puglia al riscontro della precedente nota.

Con nota acquisita al prot. n. 10691 del 10/07/2013 la Regione Puglia servizio Attività Estrattive forniva i chiarimenti richiesti con le sopra citate n. 3329/2013 e 10026/2013.

Il Comune di Statte con nota 10964 del 15/07/2013 richiedeva chiarimenti e supporto al Ministero dell'Ambiente, direzione per le valutazioni ambientali e alla Regione Puglia Servizio Ecologia nel merito delle competenze del procedimento in questione.

Il Comune di Statte con nota 11017 del 16/07/2013 sollecitava la Soprintendenza per i Beni Archeologici per l'espressione del parere di competenza.

Il Comune di Statte con nota 11018 del 16/07/2013 comunicava al proponente la sospensione del procedimento in quanto, nonostante il notevole lasso di tempo trascorso, in atti non risultava ancora rincontrata, ad opera della ditta, la richiesta di documentazione e di informazioni avanzata dalla ASL con la citata nota n. 1674 del 28/06/2011 (acquisita al prot. dell'Ente il 01/07/2011 al n. 11072).

La Regione Puglia con nota prot. n. 3207 del 23/07/2013 riscontrava la richiesta di supporto del Comune di Statte specificando che il procedimento in esame era del tutto estraneo alle competenze regionali.

Il Ministero dell'Ambiente con nota prot. n. 17383 del 24/07/2013 riscontrava la richiesta di supporto del Comune di Statte indicando che il procedimento in esame era del tutto estraneo all'ambito di applicazione della procedura di riesame dell'AIA.

La Regione Puglia Ufficio Controllo e Gestione del PRAE con nota n. 12099 del 07/08/2013 richiedeva alla società proponente di produrre un nuovo piano di coltivazione distinguendo le fasi di completamento della coltivazione del giacimento da quelle oggetto di coltivazione in ampliamento, tenendo altresì conto di quanto già prescritto dagli Enti o Autorità intervenuti nel procedimento ed in particolare di quanto stabilito dall'Autorità di Bacino con nota del 04/02/2013.

La ditta proponente con nota prot. 293 del 20/08/2013 acquista da questo Ente al prot. n. 12458 di pari data, richiedeva la riattivazione del procedimento di VIA avendo provveduto a trasmettere gli elaborati inerenti i chiarimenti richiesti fino

a tale data. Tale circostanza ha prodotto la modifica della richiesta iniziale in un procedimento di VIA per l'ampliamento delle attività di cava in regime di proroga, rispetto alla iniziale richiesta di espressione del parere di compatibilità ambientale per la richiesta di proroga dell'autorizzazione alla coltivazione ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 37/85.

Con nota n. 3846 del 04/03/2014 la Regione Puglia Ufficio Minerario comunicava la sospensione dei lavori di coltivazione relativamente alle particelle 69p e 79p del foglio 116 in quanto esercite in violazione dell'autorizzazione 8/MIN, ovvero in difformità al Piano di coltivazione approvato;

Con nota n. 7627 del 12/05/2014 la Regione Puglia Ufficio Minerario rilevava difformità nell'utilizzo di alcune aree già cavate da parte della ditta in difformità al piano di recupero con riferimento all'utilizzo di parte di dette aree quali deposito di fanghi di acciaieria, configuranti una gestione rifiuti non autorizzata.

Con nota prot. n. 7948 del 19/05/2014 la Soprintendenza per i Beni archeologici della Regione Puglia comunicava che non si ravvisavano motivi ostativi alla realizzazione delle opere a condizione che fossero preservate delle fasce di rispetto di almeno 50 m dal condotto sotterraneo dell'acquedotto del Triglio.

Con nota prot. n. 12925 del 29/08/2014 il Comune di Statte trasmetteva a tutti i partecipanti alla procedura la documentazione integrativa prodotta dalla società proponente, quale riscontro alle varie richieste avanzate dagli Enti coinvolti nel procedimento.

Il Comune di Statte con nota prot. 14070 del 17/09/2014 convocava la terza seduta della CdS per la data del 20/10/2014.

Nella data della conferenza pervenivano e venivano formalmente acquisite le seguenti note:

- **nota Arpa Puglia del 17/10/2014 prot. 16191 con la quale l'Agenzia si riservava di rilasciare il parere conclusivo;**
- nota della Regione Puglia Servizio Agricoltura del 20/10/2014 prot. n. 16215;

venivano altresì acquisite, successivamente alla terza seduta della CdS, all'Ufficio :

- nota della Provincia di Taranto Ufficio VINCA del 20/10/2014 prot. n. 16292;
- nota AdB del 21/10/2014 prot. n. 16336;
- nota della ASL TA1 del 27/10/2014 prot. n. 16739 di **espressione del parere negativo;**
- nota del 12/11/2014 prot. 17884 di Arpa Puglia di **espressione del parere negativo;**

Il Comune di Statte con nota n. 19809 del 12/12/2014 convocava la quarta seduta della conferenza dei servizi per il giorno 15/01/2015, successivamente differita al 29/01/2015 con nota PEC del 14/01/2015.

La ditta proponente con nota prot. 11914 del 30/12/2014, acquisita da questo Ente al prot. n. 09 del 02/01/2015, trasmetteva in formato digitale gli elaborati e la documentazione completa e definitiva in esito alle richieste di integrazioni venute a determinarsi nel corso del procedimento .

Nella data della conferenza del 29/01/2015 pervenivano e venivano formalmente acquisite le seguenti note:

- nota della Soprintendenza per i BAAPPSAE n. 20128 del 17/12/2014;
- nota della Provincia di Taranto del 29/01/2015 prot. n. 1463;
- nota della Soprintendenza per i BAAPPSAE n. 604 del 15/01/2015 con cui la soprintendenza informava la conferenza di non potersi esprimere;
- nota del 20/01/2015 prot. 850 di Arpa Puglia di conferma **dell'espressione del parere negativo già reso al tempo in quanto non risultava pervenuta ulteriore documentazione da parte del proponente;**
- nota del 29/01/2015 prot. 1457 di Arpa Puglia di conferma **dell'espressione del parere negativo, rappresentando che la documentazione integrativa prodotta dal proponente non superava le osservazioni tecniche contenute nel precedente parere del 12/11/2014, prot. 17884;**

La ditta con nota n. 17269 del 29/10/2015 diffidava il Comune di Statte al rilascio del provvedimento.

Il Comune di Statte con nota n. 17298 del 29/10/2015 comunicava la volontà di adottare la determinazione finale entro il 16/11/2015.

Il Comune di Statte con nota n. 19830 del 04/12/2015 comunicava alla Regione Puglia, al Ministero dell'Ambiente, alla Provincia di Taranto ed all'Arpa Puglia nonché all'Ilva spa, gli esiti ed i risultati del piano di caratterizzazione di area vasta condotto dal Comune nell'anno 2014, da cui si evinceva un diffuso quadro di contaminazione ambientale della matrice

suolo anche e soprattutto nelle aree oggetto dell'intervento in esame, ragione per la quale non si era ancora adottato il provvedimento finale, come preannunciato con la citata nota 17298/2015.

In data 09/02/2016 la ditta proponeva ricorso al Tar al n.rg. 282/2016 avverso il silenzio del Comune di Statte al fine di ottenere una favorevole conclusione del procedimento VIA in questione o comunque la sua conclusione attraverso l'adozione di un provvedimento espresso.

Il Comune si costituiva sostenendo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso.

La società Ilva con nota acquisita al prot.n. 13940 del 25/08/2016 avanzava richiesta di accesso agli atti relativamente al piano di caratterizzazione di area vasta sotteso alla nota 19830/2015.

Il Comune in data 26/09/2016 concedeva l'estrazione in copia della documentazione richiesta dall'ILVA.

Il Comune di Statte con nota n. 16824 del 13/10/2016 nel comunicare nuovamente gli esiti della caratterizzazione richiedeva alla ditta un nuovo SIA aggiornato all'attualità per poter concludere il procedimento per i motivi ivi contenuti.

La società Ilva con nota n. 20628 del 13/12/2016 riscontrava la nota del Comune non fornendo quanto richiesto e rimandando al giudizio pendente presso il TAR Lecce al NRG 282/2016. Il TAR Lecce – Sezione III, giusta sentenza n. 263 del 2017 ordinava al Comune di Statte di concludere il procedimento di VIA attraverso l'adozione di un provvedimento espresso. Al fine, dunque, di adottare un provvedimento espresso conclusivo del procedimento di VIA avviato dalla società ILVA in ordine alle richieste di proroga dell'autorizzazione della cava mater gratiae occorre procedere sulla scorta, da un lato della descrizione dell'intervento (paragrafo sub B) per come operato dallo stesso proponente, da un altro lato dell'inquadramento dell'area (paragrafo sub C).

In data 14/02/2017 il legale del Civico Ente comunicava l'esito del ricorso n. 282/2016.

B. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO OPERATA DAL PROPONENTE (estratto dalla Sintesi Non Tecnica del SIA - elaborato R6).

Qui di seguito la descrizione dell'intervento operata dallo stesso proponente nella domanda da cui trae avvio l'odierno procedimento.

1 Introduzione

Il presente documento costituisce la Sintesi Non Tecnica dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) per il progetto di "Prosecuzione esercizio attività estrattiva della cava "Mater Gratiae" (L.R. n. 37/85 art. 8) ubicata all'interno della proprietà del polo siderurgico dell'ILVA di Taranto.

La cava Mater Gratiae, ricade all'interno del perimetro industriale ASI, è delimitata ad Ovest dalla Gravina Leucaspide e ad Est dalla Strada Provinciale per Statte .

E' adibita all'estrazione di inerti calcareo-dolomitici appartenenti alla Formazione del Calcarea di Altamura di età Cretacica, messa a nudo nella zona, dall'erosione delle sovrastanti calcareniti plio-pleistoceniche. I calcari estratti dalla cava, adeguatamente frantumati, sono indispensabili per il ciclo produttivo del Centro Siderurgico.

Il progetto consiste nel rinnovo e contestuale adeguamento alla nuova normativa PRAE, senza ampliamento, anzi, in diminuzione rispetto al progetto approvato dalla Regione Puglia con Decreto 5 Febbraio 1990 n.8/Min.

2.2 PROGETTO DI COLTIVAZIONE

Le operazioni di coltivazione, distinte per fasi, interesseranno una superficie di mq **1.066.331,29**.

In considerazione della ragguardevole estensione dell'area, la coltivazione della stessa è suddivisa per lotti, precisamente in n° 4 lotti.

I lotti 1, 2 e 3 hanno dimensioni estese, e pertanto è stata effettuata una suddivisione della coltivazione in n. 3 fasi consecutive per i lotti 1, 2 e 3 ed un'unica fase per il lotto 4.

Si riporta una tabella riepilogativa delle fasi di coltivazione suddivise per lotti:

Tabella 1 Fasi di coltivazione suddivise per lotti

LOTTI	FASI	Superficie per fasi	Superficie totale per lotto	Volumetria per fasi	Volumetria per lotto	Volume annuo necessario allo stabilimento	Durata della cava	Volume di terreno vegetale per ripristino ambientale (1 m)
		m ²	m ²	m ³	m ³			
1° LOTTO	1ª Fase	147.206,38	325.610,38	7.757.328,00	17.140.411,72	1.500.000	11,43	
	2ª Fase	105.097,15		5.021.343,15		1.500.000		
	3ª Fase	73.304,85		4.361.740,57		1.500.000		
2° LOTTO	1ª Fase	107.024,02	296.465,54	5.377.281,14	14.925.951,51	1.500.000	9,95	
	2ª Fase	107.188,88		5.467.612,86		1.500.000		
	3ª Fase	82.252,64		4.081.057,51		1.500.000		
3° LOTTO	1ª Fase	97.986,24	358.842,60	4.802.362,24	19.112.249,18	1.500.000	12,74	
	2ª Fase	145.859,13		7.980.215,97		1.500.000		
	3ª Fase	114.997,23		6.329.670,97		1.500.000		
4° LOTTO	1ª Fase	85.412,77	85.412,77	2.728.019,79	2.728.019,79	1.500.000	1,82	
Totale area in prosecuzione di estrazione mineraria		1.066.331,29	1.066.331,29					
Volume totale della cava di cui si chiede la				53.906.632				
TOTALE DURATA (anni)							35,94	
TOTALE VOLUME DI TERRENO VEGETALE PER RIPRISTINO AMBIENTALE								1.066.331,29

2.5 PRODUZIONE E IPOTESI DI DURATA DELLA CAVA

Dalla cava Mater Gratiae viene estratto calcare per le necessità del ciclo siderurgico in una quantità media di circa 1.200.000 – 1.500.000 m³/anno a seconda dell'andamento del mercato dell'acciaio.

L'azienda opera su due turni di lavoro della durata di 8 ore ciascuno.

La produzione di materiale calcareo è composta da una pezzatura fino ad un max di 200 mm per un totale di circa 7.890 t/giorno, che equivalgono, considerando un peso specifico di circa 1,8 t/mc, a circa 4.383 m³/giorno.

La produzione annua di inerti, ai fini del presente calcolo della durata, è programmata su circa m³ 1.500.000.

Tenuto conto :

della disponibilità volumetrica del giacimento, valutato in circa mc **53.906.632**.

Della produzione degli impianti regolati in base alla utilizzazione del materiale: circa 4.383 m³/giorno;

si evince che i terreni disponibili daranno una continuità di esercizio pari a circa 36 anni , alle condizioni di mercato attuale riguardo la produzione dell'acciaio, come riassunto nella Tabella a pag.36 .

I materiali prodotti vengono utilizzati esclusivamente da ILVA S.p.A. all'interno del ciclo siderurgico.

2.7 PIANO DI RECUPERO AMBIENTALE

L'attività oggetto del presente capitolo segue la disciplina della coltivazione e del recupero ambientale delle cave, dettata dalla L.R. 37/85 e nel rispetto del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) adottato dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 10/12/2000 (Doc. 2) ed approvato con Delibera di Giunta Regionale del 15/05/2007 no 580, in particolare il progetto di ripristino naturalistico tiene conto delle indicazioni contenute nel Capitolo *Norme per il recupero delle cave*.

E' fondamentale rimarcare che l'attività di che trattasi è in corso da diversi anni in quanto rappresenta una finalità complementare a quella dell'escavazione dell'enorme bacino estrattivo della cava Mater Gratiae ed è prevista nel piano di sistemazione finale del progetto di coltivazione approvato dalla Regione Puglia con Decreto dell'Assessorato Industria Commercio ed Artigianato n. 8Min del 17.04.1990.

Il recupero del sito mediante riempimento, e quindi con la ricostituzione della morfologia originaria, in accordo con quanto previsto dagli strumenti urbanistici, prevede l'impiego di residui delle lavorazioni dello stabilimento, non più riutilizzabili o trattabili per ricavarne materiale e/o energia, costituiti principalmente da scorie di acciaieria e di altoforno, successivamente integrati con altri materiali individuati dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i. risultati idonei per attività di recupero ambientale (R10), subordinatamente ai risultati del **test** di cessione di cui al citato D.M., come in ultimo modificato dal D.M. no 186 del 05.04.2006.

Il ripristino delle aree di cava sarà effettuato in due fasi separate e prevede il raggiungimento della quota originaria del piano campagna.

La fase di recupero persegue l'obiettivo di recuperare morfologicamente nel medio-lungo termine, i volumi resisi disponibili dall'attività estrattiva. Poiché però vi sono delle aree intercluse (tra aree industriali ed aree estrattive), il recupero si intende anche di queste, in continuità con il recupero ambientale delle aree estrattive.

Alla fine, come da obiettivo prefissato, a completamento dell'opera, sarà realizzata una copertura di inerte drenante di 30 cm di spessore e una stesura di terreno vegetale per la successiva piantumazione e semina di essenze erbacee, arboree ed arbustive.

Ciò fatto, si otterrà un unico piano perfettamente raccordato con quello originario, idoneo a garantire il deflusso naturale delle acque e la protezione del suolo dalle azioni erosive.

2.7.1 Tempi necessari per il recupero

Data la enorme volumetria in gioco, si stima la seguente tempistica di recupero rispettivamente per le aree 9^a e 9b (individuate nelle allegate planimetrie di progetto)

9A : 4 anni

9B: 5 anni

Le operazioni di recupero dell'area 9a sono in corso. Per l'inizio delle attività di recupero dell'area 9b, la Direzione ILVA comunicherà nei modi di legge l'inizio delle operazioni.

2.7.2 Definizione qualitativa dei rifiuti inerti da utilizzare

Il conferimento dei materiali inerti (residui siderurgici quali scorie di acciaieria e di altoforno [CER 100202 tipologia 4.41) destinati al recupero morfologico ed ambientale della cava, è iniziato con l'approvazione del piano di coltivazione e recupero ambientale della cava Mater Gratiae, autorizzato con Decreto Regionale n. 8/Min del 17 aprile 1990.

Successivamente, i materiali impiegati in tale attività, a seguito della pubblicazione del D.M. 05/02/1998 *"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure Semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22" e s.mi.*, sono stati integrati con altre tipologie di rifiuti, individuati dal citato D.M. per l'impiego in attività di recupero ambientale (R10) e precisamente :

- pietrisco da manutenzione strutture ferroviarie (CER 170107 - 170505, punto 7.1);
- terra e roccia da scavo (CER 170504, punto 7.3 1);
- pietrisco da vagliatura calcare (CER 010102 - 010308 - 010408 - 010410 - 100299, punto 7.17);
- vagliatura latte di calce (CER 101 304, punto 7.18);
- rottami di vetro (CER 160120 - 170202 - 200102, punto 2.1);
- cemento (CER 170101, punto 7.1);
- mattoni (CER 170102, punto 7.1);
- mattonelle e ceramiche (CER 170 103, punto 7.1);
- miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106 (CER 170107, punto 7.1);
- materiale da costruzione a base di gesso diversi (la quelli di cui alla voce 17080 1 (CER 170802, punto 7.1);
- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 (CER 170904, punto 7.1).

C. INQUADRAMENTO GENERALE DELL'AREA

C.1 Premessa

Per definire compiutamente il quadro logico, tecnico e giuridico nel quale si colloca la presente procedura di valutazione di impatto ambientale, occorre muovere dalla constatazione che essa costituisce uno degli strumenti necessari per realizzare l'obiettivo più generale della protezione dell'ambiente e della qualità della vita.

A livello comunitario è stato stabilito che la migliore politica ecologica consiste nell'evitare fin dall'inizio i guasti ambientali, tenendo conto, in tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione, delle eventuali ripercussioni sull'ambiente, attraverso l'adozione di procedure per valutare queste ripercussioni.

Coerentemente con tale obiettivo la VIA, per sua natura, non può e non deve essere limitata alla mera compatibilità o meno del progetto, di volta in volta oggetto di esame, con l'ambiente sul quale esso viene specificamente ad incidere. Una siffatta restrittiva configurazione dell'istituto appare del tutto inadeguata alla responsabilità che la CEE ha inteso addossare agli Stati membri in materia di qualità della vita.

La circostanza, tuttavia, che la valutazione avvenga, nell'attuale quadro normativo, sui singoli progetti non può certamente alterarne il contenuto, che rimane quello di stabilire **la sostenibilità di quel determinato progetto dall'ambiente.**

Tale apprezzamento, che presuppone anche la stima della capacità di **carico ambientale**, non può trascurare, da un lato, **gli impatti cumulativi e sinergici di più progetti**, dall'altro, la ricerca di altre soluzioni, non solo come individuazione di misure mitigative nell'ambito di quel determinato progetto, ma anche come alternativa a quest'ultimo.

Nell'ambito di valutazione, proprio della VIA, rientra il giudizio circa la non accettabilità dello specifico progetto, sotto il profilo ambientale, **ove siano ipotizzabili scelte diverse (non prospettate dal proponente).**

Una volta affermato un siffatto principio, va da sé che la valutazione di impatto ambientale debba avere ad oggetto non solo i contenuti tecnici, ma, altresì, **quelli economici del progetto esaminato**, essendo di tutta evidenza che, a parità, ad esempio di ripercussioni ambientali, il parere potrà riguardare il progetto meno costoso, ovvero, a parità di costi, quello avente minore impatto ambientale, attraverso comunque, una analisi dei costi e dei benefici sociali in rapporto ai costi ambientali **(non prospettate dal proponente).**

A tale scopo vanno richiamati, ad esempio:

- l'articolo 4, comma 3 del TUA (illustrazione da parte del committente dei risultati dell'analisi economica dei costi e benefici nonché del tasso di redditività interna dell'investimento);
- l'articolo 4, comma 4, del TUA che in ottemperanza, del resto, ad una precisa indicazione contenuta nell'articolo 2 dell'allegato III alla direttiva Cee, impone la prospettazione delle principali alternative prese in esame dal committente con l'indicazione delle principali ragioni delle scelte sotto il profilo dell'impatto ambientale (questione quest'ultima elusa dal proponente).

C.2. II CONTESTO TERRITORIALE

Come si evince dalle tabelle riportate nello SIA – Progetto ILVA, le dimensioni areali dell'intervento sono notevoli. Quale riferimento si segnala che la superficie risulta superiore a quella dell'intero centro abitato del Comune di Statte. **Trattasi di 3.189.000 mq che sono pari a circa 320 ettari.**

La distanza delle aree di cava oggetto del presente procedimento dal centro abitato, ovvero dal perimetro dei territori costruiti, risulta di appena 110 m dal limite del centro edificato e di circa 180 m dalla prima abitazione di tipo residenziale permanente della Zona Feliciolla – traverse di Via Taranto (via Pignatelli - Via Liverati) e di appena 60 metri dalla già infrastrutturata zona PIP.




Figura 1

Lo stabilimento siderurgico, occupa una superficie di 15 km² (ovvero 1.500 ettari), all'interno del Comune di Taranto e del Comune di Statte. Le diverse aree sono identificate nell'immagine di figura 2.



Figura 2

Secondo i dati del Corine Land Cover¹, lo stabilimento è inserito all'interno di una zona ad uso industriale, confina con aree portuali, **residenziali a tessuto continuo** e piccole parti ad uso agricolo (figura 3).



Figura 3

¹Il progetto Corine Land Cover (CLC) è un progetto europeo nato specificamente per il rilevamento e il monitoraggio delle caratteristiche di copertura e uso del territorio, con particolare attenzione alle esigenze di tutela ambientale. La prima realizzazione del progetto CLC risale al 1990 (CLC90) successivamente aggiornata. La versione presa a riferimento è la versione del 2006 (mosaico Europeo all'anno 2006 basato su immagini satellitari SPOT-4 HRVIR, SPOT 5 HRG e/o IRS P6 LISS III).

Il progetto di ampliamento delle attività di cava e di lavorazione degli inerti in esame (consistenti nella coltivazione di oltre 68 ha di terreno), è inserito in un'area oggetto già gravata dalla presenza di svariate attività in esercizio quali:

1. una discarica di rifiuti speciali pericolosi ILVA;
2. Tre discariche di rifiuti speciali non pericolosi (ILVA spa, Italcave spa e CISA spa per oltre 10 milioni di mc);
3. un deposito di rinfuse petcoke (Italcave spa);
4. lo stabilimento siderurgico ILVA spa in A.S.;
5. la cava di estrazione inerti della CMA srl;
6. la cava di estrazione inerti della Nuova Edilcomer srl;
7. la Raffineria Eni;
8. il Cementificio Cementir.

Sussistono altresì i seguenti siti non più in esercizio, fonti di potenziale contaminazione:

1. Discarica "ex Cava Cementir": La discarica occupa una superficie complessiva di circa 75.000 mq con una capacità ricettiva totale di 1.360.000 mc
2. Discarica "ex Cava Due Mari" : La discarica occupa una superficie complessiva di circa 125.000 mq per una capacità ricettiva totale di circa 4.000.000 mc
3. Discarica Zona Pip del Comune di Statte che occupa una superficie di circa 90.000 mq 1.500.000 mc ;
4. Discarica "Mater Gratiae N-W": La discarica occupa una superficie complessiva di circa 170.000 mq per una capacità ricettiva totale di circa 1.500.000 mc.
5. Discarica in cumuli artificiali bordo gravina (cosiddette 8 vasche);
6. Aree confine Nord (oggetto di misure di prevenzione da parte della stessa ILVA in quanto contaminate);

Inoltre il territorio è stato perimetrato come "area ad elevato rischio ambientale", giusta previsione legislativa di cui alla Legge n. 349 dell'8 Luglio 1986.

A seguito di un iter, iniziato con un'istanza presentata dalla Regione Puglia nel 1988, con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Novembre 1990 il territorio di parte della provincia di Taranto (comprendente i comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra, Montemesola) è stato dichiarato "area ad elevato rischio di crisi ambientale"; dichiarazione reiterata poi con la Deliberazione del 11 Giugno 1997.

D. Considerazioni dell'Autorità Competente.

L'Autorità Ambientale ARPA Puglia intervenuta nel presente procedimento ha, in esito all'attività istruttoria, formulato il proprio parere definitivo con nota 17884 del 12/11/2014 che qui di seguito si riporta per estratto.

D1 – PARERE TECNICO DI ARPA PUGLIA



ARPA PUGLIA
Agenzia regionale per la prevenzione
e la protezione dell'ambiente

Sede legale
Corso Trieste n. 27, 70126 - Bari
Tel. 080/5460111 Fax 080/5460150
www.arpapuglia.it
C.F. e P.IVA 05830420724

Dipartimento Provinciale di Taranto
SERVIZIO TERRITORIALE

Ex Ospedale Testa - C. da Rondinella
74123 Taranto
Tel. 099/9946312 - Fax. 099/9946311
e-mail: dap.ta@arpapuglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

CO.GE.-
Prot. _____

Taranto,

COMUNE DI STATTE		
Provincia di Taranto		
Prot. N°	17889	
12 NOV. 2014		
CAT	CLASS	FASC
ARRIVO		

Spett.le
Comune di Statte
Via San Francesco
74010 STATTE
Fax 099 4746480
comunestate@pec.rupar.puglia.it

e pc.
Direzione Generale
Direzione Scientifica
ARPA Puglia

Oggetto: Procedura di impatto ambientale ai sensi del Titolo III del D. L.vo 152/06 e s.m.i. e della L.R. 11/2001- Proponente ILVA S.p.A.- Richiesta di proroga dell'autorizzazione alla coltivazione della cava denominata "Mater Gratiae".- Trasmissione parere CdS 20.10.2014

In riferimento alla procedura in oggetto, si trasmettono di seguito le osservazioni scaturite dall'esame della documentazione integrativa prodotta dal proponente a seguito del parere ARPA prot. n.7687 del 05/02/2013 e trasmessa dal Comune di Statte con nota prot. n.12925 del 28/08/2014 acquisita a ns. protocollo n.47192 del 04/09/2014.

Nel complesso si deve osservare che le controdeduzioni di ILVA al parere di ARPA non contengono una risposta o un'ottemperanza, quanto una giustificazione che motiva e conferma le scelte progettuali già operate da ILVA. Infatti, il proponente non ha fornito risposte esaurienti con riguardo ai punti 4), 5), 6), 8) e 9). In particolare per quanto attiene il punto 9) in merito alla componente "ambiente idrico" si rappresenta che gli esiti delle analisi effettuate dal Dipartimento ARPA di Taranto sulle acque di falda prelevate dai pozzi spia del sistema discariche in area Mater Gratiae (P1, P2, P3, P4, P5 e P6) da novembre 2009 ad oggi (ultimo campionamento aprile 2014) hanno evidenziato, per alcuni parametri (ad es Nichel), superamenti delle CSC, già segnalati alle Autorità interessate (Rapporti di prova allegati). Dette evidenze non risultano nei Rapporti annuali relativi ai dati di esercizio 2008-2012 per la discarica in esercizio ex 2B "Mater Gratiae", autorizzata con D.G.P. n. 620 del 04/06/1998 e successivi provvedimenti di esercizio dei singoli lotti, trasmessi al DAP di Taranto, ove il Gestore non segnala criticità e/o emergenze di alcun tipo né superamenti, mentre l'esame operato da ARPA sui predetti esiti analitici di autocontrollo mostra un superamento delle CSC per il parametro Ferro nel pozzo di monte "P6" relativamente ai campionamenti effettuati da ILVA nelle date 31/01/2012 e 20/03/2012. Per quanto riguarda il pozzo P3 non risultano agli atti i risultati dei monitoraggi effettuati dal Gestore in quanto afferente alla nuova discarica RP in area Mater Gratiae (ex categoria 2C) non in esercizio. Si precisa che la Relazione relativa all'esercizio 2013 non è ancora presente agli atti di questo Servizio in quanto generalmente trasmessa nel mese di dicembre dell'anno successivo.

Per completezza di informazione si rappresenta che, con nota prot. DIR/119 del 21/03/2014 indirizzata al MATTM, alla Provincia e al Dipartimento ARPA di Taranto, ILVA ha comunicato la presenza di valori anomali in alcuni pozzi spia (senza però indicare né i parametri né i pozzi) nell'area su cui insiste la discarica

1/7

per rifiuti non pericolosi in esercizio. Con successiva nota DIR/280/2014 del 03/07/2014 ILVA ha comunicato i risultati della valutazione complessiva dello stato di qualità della matrice idrica sotterranea in area Mater Gratiae scaturita dagli esiti delle analisi svolte su campioni prelevati in contraddittorio con ARPA nei pozzi P1, P2, P3, P4, P5, P6, P8 e P9 in aprile 2014 e, ad integrazione, sul percolato della discarica per RNP in esercizio e su altri piezometri realizzati nell'ambito dell'attività di caratterizzazione del sito ILVA di Taranto presenti in aree limitrofe al sito di indagine. Lo studio trasmesso con detta nota DIR 280/2014 conferma i superamenti delle CSC di alcuni metalli, ma contesta il valore riscontrato da ARPA e rinvia infine ad una successiva comunicazione di maggior dettaglio contenente anche gli esiti di analisi precedenti campagne.

Considerando anche i dati disponibili per le altre due discariche adiacenti denominate "Due Mari" e "Nuove Vasche", si rappresenta quanto segue.

- Per la discarica "Due Mari" ex tipo 2B, gli esiti dei controlli svolti da ARPA Dipartimento di Taranto (periodo 2009-2012) non evidenziano superamenti delle CSC né nel pozzo spia di monte (P6) né in quello posto a valle (MF3). Si precisa che per detta discarica non pervengono dal gestore autocontrolli e/o Relazioni annuali.
- Per quanto riguarda discarica ex tipo 2C "Nuove Vasche" autorizzata con D.D. provinciale n.39 del 06.03.2008, relativamente agli autocontrolli ILVA 2008-2012, valgono le stesse considerazioni già formulate in merito alla mancata evidenza da parte del Gestore di criticità e/o emergenze di alcun tipo né superamenti, mentre l'esame operato da ARPA sugli esiti analitici di autocontrollo trasmessi mostra il superamento delle CSC per il parametro Ferro sopra descritto (campionamenti ILVA effettuati in date 31/01/2012 e 20/03/2012), in quanto il pozzo di monte "P6" è comune a quello della discarica ex 2B in esercizio in area Mater Gratiae. Per quel che concerne i rapporti di prova degli autocontrolli trimestrali sulle acque di falda relativi agli anno 2013, il gestore non ha evidenziato nelle note di trasmissione ad ARPA ed AA.CC., le criticità connesse al superamento delle CSC - emerso da valutazione ARPA - per il parametro "Ferro" nel pozzo "P6" relativamente ai campionamenti effettuati in date 28/02/13, 17/07/13, 21/08/13, 16/09/13, 29/11/13), nonché per il parametro Nichel nel pozzo "P6" (campionamento del 17/07/13) e nel pozzo "P7" (campionamento del 30/12/13). Il gestore non ha altresì comunicato le azioni e/o interventi eventualmente messi in atto a seguito delle evidenze analitiche. Per quanto riguarda gli autocontrolli trasmessi da ILVA per i primi due trimestri 2014, si rileva il superamento delle CSC del parametro Ferro per il pozzo P6 nel campionamento del 17.02.2014. Il gestore non ha evidenziato, nella nota di trasmissione, alcuna criticità. Si precisa che la Relazione relativa all'esercizio 2013 non è ancora presente agli atti di questo Servizio in quanto generalmente trasmessa nel mese di dicembre dell'anno successivo.

A seguito delle comunicazioni ARPA agli Enti interessati

- Il MATTM con prot. 4899/TRI/DI del 23/02/2012 (prot. ARPA 10247 del 24/02/2012) ha chiesto ad ILVA di porre in essere interventi di MISE;
- La Regione Puglia AOO_090-13/09/2012-0005698 ha chiesto alla Provincia di Taranto informazioni sugli atti eventualmente assunti e/o da assumere ai sensi dell'art.244 del T.U.A.
- La Provincia di Taranto prot. PTA/2013/0001892/P del 10/01/2013 ha richiesto informazioni ad ILVA sulle attività poste in essere ai fini della MISE giusta ordinanza provinciale ex art. 244 (non allegata alla nota)
- Nota ILVA DIR/119/2014 del 21/03/2014 (prot. ARPA 17779 del 26/03/2014) nella quale ILVA ha comunicato, al MATTM, alla Provincia e al Dipartimento ARPA di Taranto, la presenza di valori anomali in alcuni pozzi spia di valori anomali (senza però indicare né i parametri né i pozzi) nell'area su cui insiste la discarica per rifiuti non pericolosi in esercizio. Ilva ha contestualmente comunicato di:

2/7

- aver affidato a laboratorio accreditato la verifica analitica dei valori rilevati; incaricato società specializzata della valutazione complessiva e definizione delle eventuali ulteriori da intraprendere;
 - preventivato entro 10 giorni di avviare l'emungimento dell'acqua di falda dai pozzi oggetto di superamenti tabellari e successivo convogliamento all'impianto di trattamento percolati di discarica VR7;
 - aver avviato le procedure necessarie per la realizzazione della copertura finale dei lotti di discarica esauriti alla data del 21/03/2014.
- Il Comune di Statte con nota prot.7982 del 19/05/2014 ha riscontrato le attività sulle discariche ILVA, compresa la Mater Gratiae per la quale cita la predetta DIR/119/2014
 - Il Comune di Statte con nota n. 10002 del 24/06/2014 in riscontro ai superamenti segnalati da ARPA con nota prot. 33557/2014 ha chiesto alle A.C., ad ISPRA e ad ASL di notiziare nel merito delle problematiche di carattere ambientale e sanitario derivanti dalla contaminazione riscontrata da ARPA.
 - Il Comune di Statte con nota prot. 10466 del 2/07/2014, in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo da parte della Provincia di Taranto prot. 39609 del 26/06/2014 nei confronti di ILVA finalizzato all'emissione di ordinanza provinciale ha comunicato che è in corso il procedimento finalizzato all'adozione di provvedimenti tesi alla tutela dell'igiene e sanità pubblica nel territorio amministrato.
 - Nota ILVA DIR/280/2014 del 03/07/2014 con la quale ILVA ha comunicato i risultati della valutazione complessiva dello stato di qualità della matrice idrica sotterranea in area Mater Gratiae scaturita dagli esiti delle analisi svolte su campioni prelevati in contraddittorio con ARPA nei pozzi P1, P2, P3, P4, P5, P6, P8 e P9 in aprile 2014 e, ad integrazione, sul percolato della discarica per RNP in esercizio e su altri piezometri realizzati nell'ambito dell'attività di caratterizzazione del sito ILVA di Taranto presenti in aree limitrofe al sito di indagine. Lo studio trasmesso con la nota DIR 280/2014 conferma i superamenti delle CSC di alcuni metalli, ma contesta il valore riscontrato da ARPA. Lo studio rinvia infine ad una successiva comunicazione di maggior dettaglio contenente anche gli esiti di analisi precedenti campagne.
 - Il Comune di Statte con nota prot.11447 del 23/07/2014 ha chiesto alla luce della nota ILVA DIR/280/2014 del 03/07/2014 di notiziare sullo stato del procedimento e in particolare alla Provincia aggiornamenti rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo da parte della Provincia di Taranto prot. 39609 del 26/06/2014
 - Il Comune di Statte ha convocato in data 30/06/2014 un incontro sulla tematica nel quale ha rappresentato l'intenzione di emettere ordinanza sindacale; risulta trasmesso solo il verbale in bozza.

Matrice RIFIUTI

1. Si ritiene che ILVA non abbia risposto alle richieste di ARPA. Si prende atto della dichiarazione del Proponente di non produrre rifiuti di estrazione. Tuttavia la legge 117/08 prevede che il Gestore della cava debba redigere un Piano di gestione dei rifiuti di estrazione (art. 6), pertanto si rimanda al competente ufficio Minerario una decisione in merito all'assenza del suddetto documento.

Inoltre non sono presenti le seguenti informazioni:

Manca la descrizione e gli elaborati richiesti dalla normativa vigente, in merito alla gestione dello strato superficiale di terreno vegetale che ricopre i lotti di ampliamento. In particolare il Proponente deve chiarire in che fattispecie giuridica (sottoprodotti o rifiuti) includa il suddetto terreno e di conseguenza applicare quanto previsto dalla normativa (D.Lgs 117/2008, DM 161/2012)

Manca la descrizione di come saranno gestiti i materiali di scarto o i residui derivanti dalle operazioni di brillamento delle mine.

2. Si ritiene che ILVA non abbia risposto alle osservazioni di ARPA, in particolare:

Non ha indicato una stima delle quantità di rifiuti da impiegare per il recupero ambientale, suddivisi per singolo codice CER. Sebbene l'autorizzazione AIA non preveda un tale livello di dettaglio, tale informazione si ritiene comunque utile al fine di dettagliare e completare opportunamente il quadro di riferimento progettuale del SIA.

Si ribadisce, inoltre, l'osservazione sulla incorretta attribuzione del CER 100202.

Premesso che nell'area oggetto di ampliamento e quindi della istanza di VIA non sono presenti discariche, le osservazioni riportate nel parere ARPA del 05.02.2013 prot. 7687 si riferivano al progetto di recupero generale dell'intera area di cava nella quale sono presenti 4 discariche. I carichi supplementari sulle discariche chiuse non sono stati calcolati, ma è presente solo una valutazione qualitativa su di essi, che non si ritiene sufficiente a dimostrare l'assenza di eventuali rischi. Si ribadisce comunque che il pacchetto previsto dal D.Lgs 36/03 per la copertura della discarica non può essere alterato, pertanto la copertura successiva con scoria non si ritiene fattibile.

3. In merito alle procedure amministrative in sintesi si riporta che la coltivazione della cava, come peraltro era già stato evidenziato nel parere 2013, non è soggetta ad autorizzazione AIA, mentre il progetto di recupero della cava con l'utilizzo di rifiuti, rappresenta un ampliamento del progetto originariamente presentato da ILVA ai fini dell'autorizzazione AIA. Pertanto, successivamente all'eventuale parere di compatibilità ambientale, detta attività dovrà essere oggetto quantomeno di istanza di modifica AIA, indipendentemente dalla sua natura sostanziale o non sostanziale, per la quale non si entra nel merito.

Matrice ARIA

Nel citato parere prot. 7687/2013 si evidenziava la mancanza di specifica elaborazione modellistica circa le ricadute delle emissioni di polveri generate dalla attività di coltivazione ampliata e della contestuale valutazione previsionale della diffusione delle polveri generate dalla nuovo fronte cava, con particolare riferimento agli insediamenti urbani limitrofi.

Lo studio modellistico (studio di ricadute delle emissioni di polveri generate dalla attività di coltivazione), presentato in risposta alle osservazioni, è stato condotto mediante il sistema di modelli CALMET-CALPUFF-CALPOST. Il modello a puff lagrangiano non stazionario CALPUFF è tra i

modelli preferred/recommended di EPA, contenuti nelle raccomandazioni espresse nel documento "Revision to the Guideline on Air Quality Models: Adoption of a Preferred General Purpose (Flat and Complex Terrain) Dispersion Model and Other Revisions". L'approccio metodologico seguito risulta pertanto in generale corretto, ponendosi nelle condizioni emissive peggiori e quindi più conservative dal punto di vista della stima degli impatti: si sono simulate infatti emissioni continuative 24 ore su 24 per tutto l'anno meteorologico considerato (2005).

Relativamente al paragrafo riservato alla meteorologia, nel documento si riportano i dati di stabilità atmosferica: si richiede di precisare se tali informazioni provengono dal database meteorologico della stazione meteo di Marina di Ginosa o è stato effettuato un calcolo sulla base dei dati meteo disponibili (in tal caso specificare l'algoritmo)

Nella simulazione preliminare "per verificare la "bontà" del modello" (pag. 25) non viene specificato nulla sulla meteorologia utilizzata per simulare tale caso, per cui si chiede un chiarimento in merito.

Sempre riguardo alla simulazione preliminare effettuata considerando la situazione emissiva 2011 il proponente indica come scopo la verifica della bontà del modello. In realtà lo scopo che si intravede è solo quello di valutare il contributo percentuale degli impatti della cava sul totale delle deposizioni/concentrazioni misurate. D'altronde il modello stima valori più elevati nella postazione di Paolo VI, probabilmente a causa della prevalenza del vento da NO evidenziata nella caratterizzazione climatologica, a fronte di un valore misurato più elevato nella postazione di Statte-SS7 Wind.

Relativamente alla stima delle emissioni dalle drop operation con algoritmo EPA, si chiede di chiarire come mai la scelta per la velocità media del vento è stata fatta sulla postazione meteo all'interno dello stabilimento e non sul dato di Marina di Ginosa, utilizzato per le successive simulazioni (qual è il valore medio per il 2005?).

Si chiede di chiarire come mai come fattore di abbattimento dovuto agli effetti mitigativi naturali (precipitazione) si sono scelti i dati relativi ad anni meteorologici diversi (2011-2012) da quello simulato (2005), poiché sebbene il trend stagionale della precipitazione risulti poco variabile, non può valere necessariamente per gli andamenti interannuali.

Nei paragrafi dove si descrivono i risultati si parla di un recettore maggiormente impattato del quartiere Tamburi: si chiede di indicarne la localizzazione precisa (coordinate).

In generale tanto le concentrazioni stimate al suolo quanto le deposizioni nel caso dello scenario futuro risultano peggiorative rispetto a quello attuale.

Non risulta chiarito quanto il gestore intenda adottare, in termini di azioni aggiuntive, ai sensi del Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria del quartiere Tamburi (TA) per gli inquinanti benzo(a)pirene e PM₁₀, approvato dalla Giunta Regionale Pugliese con deliberazione n.1944 del 02/10/2012, con particolare riferimento alle misure da intraprendere durante i "wind days".

CONCLUSIONI

Considerato quanto sopra si ritiene di non poter esprimere parere favorevole per gli aspetti legati alla coltivazione della cava in relazione ai seguenti punti:

- Mancano sezioni adeguate, in scala e numero, per la rappresentazione dello stato di fatto e dell'avanzamento dei lavori;
- Mancano analisi degli impatti sulle componenti suolo e morfologia, acque superficiali e sotterranee e relative misure di mitigazione/compensazione;
- Manca l'evidenza del rispetto delle prescrizioni delle NTA del PRAE con riguardo agli artt. 18 e 19 (si fa riferimento ad un Piano di Emergenza in cava che non è stato fornito).

In merito al piano di recupero ambientale, considerato:

- che ARPA, nell'ambito delle ispezioni AIA, ha caratterizzato chimicamente il materiale "scoria deferrizzata" con gli esiti che qui si riportano a completamento del quadro progettuale. Un campione di scoria deferrizzata (CER 100202) prelevato da un argine della discarica per rifiuti speciali non pericolosi localizzata nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto, di cui al verbale di campionamento n.184/A/ST/13 e al rapporto di prova n.3869/13 rev.2, ha dato un risultato per il test dell'eluato positivo al recupero (R5), anche se il parametro Nichel è risultato "non non-conforme" ai sensi del manuale ISPRA 52/2009 (valore rilevato di $11,4 \pm 3,3$; limite $10 \mu\text{g/l}$). È stato inoltre prelevato ed analizzato un campione di scoria deferrizzata in uscita dall'impianto IRF, come da verbale di campionamento n. 138/A/ST/2013 e RdP n. 2953-13 rev.2. Il test di cessione ha evidenziato il superamento dei limiti previsti per i "cloruri" per attività di recupero R10 (351 mg/l contro un limite di 100 mg/l previsto dal PCM dell'AIA paragrafo 5.2.4.8). Tali risultati evidenziano pertanto l'inidoneità del materiale analizzato all'attività di recupero R10;
- che ILVA ha fornito solo 3 certificati analitici riferiti alla sola scoria deferrizzata, privi di verbale di campionamento;
- che la parte relativa al recupero ambientale finale dell'area sottoposta ad attività estrattiva non sia stata adeguatamente approfondita nel SIA;

- che le osservazioni precedentemente esposte da ARPA, nei punti su indicati, non hanno trovato esaurienti risposte nelle controdeduzioni ILVA;
- che sono stati rilevati da ARPA superamenti nei pozzi spia di monitoraggio delle discariche, che modificherebbero il quadro ambientale dell'intera area Mater Gratiae, comprensiva anche del sito di progetto;
- che mancano, inoltre, le informazioni relative ai seguenti punti:
 1. i quantitativi di rifiuti da utilizzare per singolo codice CER;
 2. i verbali di campionamento e certificati analitici, comprensivi di test dell'eluato, per ogni tipologia di rifiuto che si intende recuperare;
 3. i piani di campionamento, ai sensi della norma UNI 10802 rev. 2013, per ogni tipo di rifiuto da recuperare;
 4. la procedura di accettazione e controllo dei rifiuti destinati al recupero ambientale;
 5. una relazione dettagliata, comprensiva di elaborati grafici esplicativi, che descriva le modalità con cui è stato effettuato il ripristino ambientale con rifiuti della cava dall'inizio di tale attività, facendo riferimento soprattutto alla rendicontazione dei quantitativi di rifiuti impiegati suddivisi per tipologia e lotto di destinazione, cronologia degli interventi, caratteristiche chimiche dei rifiuti, autorizzazioni.

La scrivente Agenzia non può esprimere parere favorevole.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TERRITORIALE
 (Dott. *Vittorio Martucci*)

IL DIRETTORE DEL D.A.P.
 (Dott. *Stefano Spavone*)

D2 – PARERE TECNICO DI ASL TA 1

L'Autorità Sanitaria ASL TA 1 intervenuta nel presente procedimento ha, in esito all'attività istruttoria, formulato il proprio parere definitivo con nota 120772 del 23/10/2014, che qui di seguito si riporta integralmente.

OGGETTO: PROCEDURA DI VIA PER RICHIESTA PROROGA AUTORIZZAZIONE ALLA COLTIVAZIONE DELLA CAVA "MATER GRATIAE" – ILVA S.P.A. – C.D.S. DEL 20/10/2014.

Riferimenti:

- 1) Nota n. 6022 del Comune di Statte del 13/4/2011, acquisita a Protocollo n. 1108 in data 02/5/2011;
- 2) Ns. nota n. 1674 in data 28/6/2011;
- 3) Nota n. 12925 del Comune di Statte del 29/8/2014, acquisita a Protocollo n. 0104639 in data 19/9/2014;
- 4) Nota n. 14070 del Comune di Statte del 17/9/2014, acquisita a Protocollo n.0109057 in data 29/09/2014.

Le integrazioni richieste con la ns. nota in rif. 2) sono pervenute allo scrivente Servizio con nota in rif. 3). Sono state presentate le controdeduzioni sul parere a suo tempo espresso con nota in rif. 2), che vengono estesamente esplicitate nelle allegate Relazioni sulle valutazioni di impatto vibrazionale, di impatto acustico e di ricadute di polveri emesse dalle attività di coltivazione della Cava "Mater Gratiae", corredate dai relativi elaborati grafici.

Esaminata la documentazione presentata e preso atto delle controdeduzioni e dei chiarimenti ivi riportati, lo scrivente Servizio esprime perplessità in merito al progressivo avanzamento del fronte di coltivazione della cava in oggetto verso le immediate adiacenze della Contrada "Felicciolla" del comune di Statte, da anni ormai ampiamente urbanizzata e con numerosi nuclei residenziali.

Inoltre, a seguito degli eventi connessi con il tornado transitato nell'area in oggetto il 18/11/2012, che ha provocato l'abbattimento di molti alberi presenti in zona, si ritiene sia necessario provvedere nuovamente alla messa a dimora, nell'area oggetto delle presenti note, lungo l'asse viario Taranto-Statte (S.P. 48) e ancor più nelle vicinanze dell'insediamento urbano, di alberi ad alto fusto e piante con ampio sviluppo fogliare di tal fatta che possano fungere da barriera frangivento e antispolverto, contribuendo ad aumentare la mitigazione delle emissioni e la riduzione della ricaduta di polveri.

Si ritiene infine che sia cruciale eseguire nel tempo un continuo ed accurato sistema di sorveglianza delle emissioni di qualsiasi tipo, al fine di tutelare la salute della popolazione residente.



Azienda Sanitaria Locale TA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
U.O. Massana-Martino-Franca-Ginosa
Il Dirigente Medico
(Dott. Carlo CALAMAI)

D3. ISTRUTTORIA DELL'UFFICIO AMBIENTE ED ECOLOGIA E SANITÀ DEL COMUNE DI STATTE

In aggiunta alle osservazioni che hanno condotto all'espressione di pareri sfavorevoli all'iniziativa da parte sia dell'autorità ambientale locale sia dell'autorità sanitaria locale, osservazioni che si condividono e si fanno proprie ed alle quali ci si riporta integralmente per tutte le motivazioni tecniche espresse, l'Ufficio procedente quale autorità competente al rilascio del parere di compatibilità ambientale significa quanto segue.

Come già rappresentato nei paragrafi precedenti, l'area oggetto del presente procedimento, con **Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Novembre 1990**, è stata dichiarata "area ad elevato rischio di crisi ambientale".

Dalle risultanze della valutazione del danno sanitario (ex L.R. 21/2012 e R.R. 24/2012) risulta confermata la criticità dell'area di Taranto, di cui agli artt. 3,4 e 5 della citata L.R. 21/2012, con le previste conseguenze normative a carico delle aziende che si trovano nell'area suddetta, oltre che nuovi possibili, insediamenti e delle connesse procedure autorizzative.

D 3.1 Nel merito della VIS

Entrando nello specifico si evidenzia che il SIA del proponente contiene uno studio modellistico carente sulla possibile ricaduta delle emissioni di polveri generate dalle attività di coltivazione, risultando così privo dei risultati relativi alle mappe di concentrazione al suolo di PTS, PM10 e PM2,5, degli indicatori statistici normati (media annuale, media percentile...). In ogni caso tanto le concentrazioni stimate al suolo quanto le deposizioni nel caso dello scenario futuro risultano peggiorative rispetto a quello attuale.

Il SIA non contiene alcune delle suddette valutazioni così come non contiene la Valutazione di Impatto Sanitario (VIS). Tanto in evidenza di quanto sostenuto dall'Asl TA 1 nei pareri sopra riportati, di cui se ne riporta un estratto:

Si ritiene infine che sia cruciale eseguire nel tempo un continuo ed accurato sistema di sorveglianza delle emissioni di qualsiasi tipo, al fine di tutelare la salute della popolazione residente.

La valutazione dei rischi per la salute umana nell'ambito delle procedure di VIA si esprime attraverso la Valutazione di impatto sanitario (VIS) uno strumento in grado di stimare i possibili effetti sulla salute di un progetto suscettibile di impatto ambientale. La fase principale della VIS è quella di valutazione degli impatti sulla salute della popolazione dalla quale derivano informazioni circa la natura e la portata degli impatti sulla salute connessi al progetto. Tale fase è caratterizzata da:

- descrizione del profilo socio demografico della popolazione;
- una valutazione sullo stato attuale della salute della popolazione in particolare delle fasce di età più suscettibili;
- un'analisi del progetto per identificare quali sono i determinanti di salute da considerare;
- una stima delle conseguenze che il progetto avrà sulla salute della popolazione sia nel breve sia nel lungo termine
- una revisione della letteratura per cercare le evidenze degli effetti sulla salute di progetti correlati.

Inoltre, nel SIA presentato dal proponente nulla si dice in ordine all'assenza di effetti pneuconogeni da polveri di calcare.

Peraltro lo stesso SIA manca di dimostrare che il calcare oggetto di estrazione sia privo di silice cristallina; ebbene, poiché è possibile prescindere dall'analisi degli effetti pneuconogeni solo nel caso in cui il calcare è privo della silice cristallina, ne discende che la mancanza nello SIA innanzi rimarcata (assenza analisi effetti pneuconogeni) renda lo stesso SIA del tutto carente.

Lo SIA presentato dal proponente risulta inoltre carente sia delle valutazioni circa eventuali e possibili alternative all'intervento proposto, sia della previsione delle migliori tecnologie disponibili (BAT) all'attualità che possano mitigare l'impatto delle attività in progetto sull'ambiente circostante. Al riguardo delle soluzioni alternative si rimanda a quanto previsto dall'art. 8 comma 2 lett. e) della Legge Regionale n. 11/2001 che testualmente prevede che il SIA debba contenere *"l'esposizione dei motivi della scelta compiuta illustrando soluzioni possibili di localizzazione e di intervento, compresa quella di non realizzare l'opera o l'intervento"*.

D 3.2 Nel merito dell'ipotesi di recupero ambientale

In merito al recupero ambientale si ritiene che le informazioni presenti nella documentazione progettuale non forniscano un quadro esaustivo dello stato attuale del recupero dell'intera area di cava ad oggi coltivata né indicano le opere ed i tempi di esecuzione degli interventi di recupero anche durante il periodo della coltivazione oltre che al termine della stessa.

Appare del tutto evidente come non sia ex lege possibile ritenere compatibile una attività di recupero ambientale, indicata quale rimodellazione morfologica del sito, come la realizzazione di una vera e propria discarica, quale quella che ILVA intende realizzare attraverso operazioni di gestione dei rifiuti per milioni di metri cubi (sia attraverso operazioni di recupero sia attraverso operazioni di smaltimento).

Semmai tale progettazione (rimodellazione morfologica attraverso la realizzazione di discarica) andrebbe separatamente inquadrata nell'ambito di apposita procedura ai sensi del D.Lg. 152/2006 e della L.R. 11/2001, e non certo portata in dote ad un procedimento di VIA per la coltivazione di una cava.

Si segnala che sul tema ARPA Puglia², Dap di Taranto, nell'ambito delle attività di monitoraggio svolta attraverso la rete piezometrica di monitoraggio delle discariche realizzate nella stessa area di area di cava del proponente ove sono altresì stati effettuati interventi di ripristino ambientale delle vecchie cave esaurite, restituisce risultati analitici con evidenti superamenti delle CSC, indicando che la sorgente della contaminazione è individuata dalla diffusa presenza di terreno di riporto nell'intera area investigata, avente origine proprio dalle operazioni di "recupero ambientale delle aree cavate" (costituito anche da sottoprodotti dell'acciaieria come loppe di altoforno, ad alto contenuto di ferro, manganese ed

² Si sottolinea che le analisi effettuate dal Dipartimento ARPA di Taranto, nel periodo novembre 2009- dicembre 2011, sulle acque di falda prelevate dai pozzi spia del sistema discariche in area Mater Gratiae (P1, P2, P3, P4, P5 e P6) avevano evidenziato superamenti delle CSC (in particolare per nichel e piombo), come già segnalato sia alle AA.CC. che all'A.G. con le note prot. 7754 del 14/02/2012, prot. 11611 del 01/03/12 e prot. 32234 del 31/05/2013 .

alluminio).

Si riporta testualmente quanto sostenuto dall'Agenzia "una delle fonti di immissione di questi metalli potrebbe essere il terreno di riporto" "va tenuto conto di come il dilavamento di terreni di riporto (contenenti eventualmente loppe e scorie) rilascia i metalli di cui ai superamenti evidenziati" (ARPA Puglia pot. N. 14000 dell'08/03/2017).

Anche il proponente, in occasione delle proprie attività di monitoraggio³ ha eseguito indagini analitiche⁴ rilevando i superamenti denunciati da ARPA, riconducibili alla presenza di: "Piombo (42 campioni), Ferro (34 campioni), Manganese (33 campioni), Triclorometano, Alluminio (17 campioni), Tetracloroetilene (14 campioni), Cromo totale e Nichel (4 campioni), Arsenico, Benzo(a)Antracene, Benzo(a)Pirene (3 campioni), Benzo(k)Fluorantene, 1,2-Dicloropropano (2 campioni), Indenopirene, 1,1-Dicloroetilene (1 campione)".

Anche le analisi condotte dal Comune di Statte in esito alla caratterizzazione ambientale di area vasta (riguardante anche le aree oggetto dell'odierno procedimento) hanno evidenziato la presenza delle seguenti non conformità alle CSC di riferimento (vd. **ADR Piano di caratterizzazione in ultimo trasmessa alla Regione Puglia con nota prot 2850 del 20/02/2017**):

- pozzo P18: Pb (41,2µg/l contro una CSC di 10 µg/l);
- pozzo P20: Mn (104,2 µg/l contro una CSC di 50 µg/l) e nitriti 1 mg/l contro una CSC di 0,5 mg/l; concentrazioni di nitriti pari alla CSC sono state rilevate anche nel pozzo P21;

L'analisi di rischio sito specifica condotta dall'Ente⁵ pone in evidenza un potenziale rischio sanitario associato alle acque di falda di alcuni piezometri presenti nell'area in esame (settore SE della Gravina Leucapside), caratterizzati dalla presenza di arsenico in concentrazioni superiori alla CSR (vd. **ADR Piano di caratterizzazione in ultimo trasmessa alla Regione Puglia con nota prot 2850 del 20/02/2017**).

D 3.3 Nel merito della programmazione urbanistica

Come già riportato nei paragrafi precedenti le norme di attuazione del PUG adottato con deliberazione del Commissario ad Acta n° 1 del 21.03.2011 e definitivamente approvato con deliberazione del Commissario ad Acta n° 1 del 03.06.2015, all'art. 31.02 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUG "contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico" si disciplina quanto segue: "In tali Contesti gli interventi previsti sono, di norma, quelli del Recupero edilizio. Sono esclusi interventi di Nuova costruzione ad eccezione degli interventi di Ampliamento e di Demolizione e Ricostruzione nei casi specifici previsti dal PUG/P. Tutti gli interventi di eventuale trasformazione sono soggetti alla normativa vigente in materia di Siti di Interesse Comunitario, Zone di Protezione Speciale, Parchi Regionali e PUTT/P. Sono inoltre esclusi gli Interventi di Trasformazione urbanistica, l'ampliamento di cave e discariche esistenti e la localizzazione di nuove cave e discariche. Infine, analogamente a quanto previsto dall'articolo 4 comma 7 della L.R. 20 dicembre 2005, n.18, come modificata dalla L.R. 21 aprile 2011 n. 6, l'attività delle cave in esercizio è consentita sino alla scadenza delle autorizzazioni e salvo proroghe da concedere previa valutazione delle compatibilità paesaggistiche e ambientali, comunque nei limiti dei volumi già autorizzati. Le cave già esistenti, ma non in esercizio, che, all'atto dell'entrata in vigore del presente PUG, siano in possesso di tutte le autorizzazioni paesaggistiche e ambientali previste dalle leggi statali e regionali possono esercitare l'attività previa conclusione dell'iter autorizzativo. In tutti i casi, devono essere rispettate le disposizioni di cui alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di attività estrattiva)". Pertanto, l'intervento in esame non è compatibile dal punto di vista urbanistico con gli strumenti di programmazione territoriale di livello comunale (PUG).

D 3.4 Nel merito dello stato di inquinamento dei suoli

³ piano di caratterizzazione, relazione tecnica Maggio 2007 – analisi ERM, Analisi di rischio Stabilimento di Taranto Ottobre 2006 – ILVA Esiti caratterizzazione aree in concessione, relazione tecnica Luglio 2015;

⁴ Superamenti delle CSC nelle acque di falda sono stati riscontrati dallo stesso Gestore, come emerge dai risultati delle campagne di monitoraggio dei piezometri di controllo della nuova discarica per rifiuti non pericolosi aggiornati ai primi mesi del 2016 (DIR 524/2016), trasmessi con nota prot. DIR. 275 del 04/07/2016.

⁵ Procedimento in capo alla Regione Puglia ai sensi dell'art. 242 del D.Lg. 152/2006;

Nel corso del 2014 sono state effettuate all'interno dell'intero territorio comunale del Comune di Statte (e dunque anche all'interno delle aree oggetto del presente procedimento) le indagini previste dal Piano della Caratterizzazione esaminato ed approvato nel corso delle Conferenze dei Servizi (CdS) del 20/12/12 e del 15/01/13) dalla Regione Puglia. Indagini validate dall'Arpa Puglia nel mese di dicembre 2015.

In sintesi, per gli scopi della presente, si riassumono le attività eseguite:

- 425 sondaggi geognostici effettuati a carotaggio continuo e spinti fino a profondità massime di 1,5 m dal piano campagna (p.c.);
- attività di prelievo e analisi delle acque di falda in corrispondenza dei pozzi ad uso irriguo disponibili;
- campionamento mediante deposimetri e analisi del particolato depositato al suolo.

I risultati delle analisi di laboratorio effettuate sui terreni prelevati durante l'esecuzione dei sondaggi, si ribadisce validati dall'Arpa Puglia sui contro-campioni prelevati nel corso delle indagini, dimostrano superamenti diffusi delle CSC di riferimento per il parametro Berillio e per gli altri metalli pesanti (sui campioni di top-soil e di terreno superficiale fra 0 e 1 m dal p.c.).

Sono stati accertati superamenti delle CSC con riferimento ai composti organici (IPA, PCB e Diossine), all'interno del terreno superficiale del sito in esame.

Sono stati accertati superamenti delle CSC con riferimento ai composti organici ed inorganici all'interno del terreno profondo (fra 1 e 1,5 m dal p.c.), del sito in esame.

Il diffuso quadro di inquinamento ambientale sull'intera area amministrata dal Comune di Statte, ha assunto valori di concentrazione molto più rilevanti proprio nelle aree oggetto della presente istanza di VIA.

Infatti, in collaborazione con ARPA (vd. **ADR Piano di caratterizzazione in ultimo trasmessa alla Regione Puglia con nota prot 2850 del 20/02/2017**), sono state individuate all'interno delle aree oggetto del presente procedimento, diverse sorgenti di contaminazione per:

METALLI PESANTI:

- una sorgente coincidente con il settore a NE della Gravina Leucapside presso la quale è stata rilevata localmente la presenza di terreno di riporto contenente scorie di fonderia;
- una sorgente coincidente con il settore a SE della Gravina di Leucapside presso la quale è stata rilevata in modo più diffuso la presenza di terreno di riporto contenente scorie di fonderia;
- un'unica ampia sorgente ad est del tracciato della Gravina Leucapside, corrispondente ad un'area diffusamente interessata dalla presenza di terreno di riporto e rifiuti interrati;
- una sorgente puntuale caratterizzata da superamenti delle CSC di riferimento per il parametro Hg;

COMPOSTI ORGANICI (IPA, PCB E DIOSSINE):

- due sorgenti più estese, coincidenti con le aree con presenza di terreno di riporto a NE e SE della Gravina di Leucapside (come per i metalli pesanti);

Il documento in atti alla conferenza dei servizi regionale ex art. 242 c. 4 ess del D.Lg. 152/2006 ha illustrato gli esiti della rielaborazione dell'Analisi di Rischio dell'area vasta del Comune di Statte resasi necessaria in ultimo in relazione alle prescrizioni formulate dagli Enti di Controllo nell'ambito del tavolo tecnico del 26/04/2016.

L'impostazione del Modello concettuale del sito e delle simulazioni è stata concordata, sotto il profilo tecnico e metodologico con ARPA Puglia, unica autorità in campo ambientale.

Le simulazioni effettuate hanno evidenziato un rischio sanitario associato alla contaminazione presente nel terreno superficiale del sito per i seguenti composti: **Arsenico, Mercurio, alcuni IPA, PCDD (Diossine) e PCB.**

Oltre a quanto sopra evidenziato, sono stati rilevati superamenti delle CSR calcolate (o superamenti delle CSC per quei composti per i quali è stata calcolata una CSR inferiore alle CSC, come per diossine), in altre aree critiche sempre interne al quelle in esame, in cui la concentrazione di microinquinanti totali (calcolata considerando il contributo di diossine e PCB DL) risulta superiore al valore soglia di 4ngTE/kg proposto per le aree agricole nello studio condotto da ISS-ISPRA sui suoli della Regione Campania (pubblicato nel fascicolo R27 del luglio 2010), ovvero nell'area ad est della Gravina di

Leucaspide, oggetto della presente procedura (vd. ADR Piano di caratterizzazione in ultimo trasmessa alla Regione Puglia con nota prot 2850 del 20/02/2017).

D 3.5 ulteriori considerazioni

Quanto sopra descritto restituisce un quadro ambientale per il quale appare logico, oltre che specificamente previsto dalle norme, come sia prioritario intervenire per la bonifica dei suoli per rendere le stesse aree successivamente utilizzabili ai fini legittimi, ovvero prima di realizzare qualsiasi altro tipo di intervento.

In tale direzione sono orientate proprio le azioni poste in essere dal Governo Italiano, dapprima con l'individuazione dell'area dichiarata a rischio ambientale, successivamente con la perimetrazione del SIN di Taranto e in ultimo proprio con il D.L.1/2015 che stabilisce come siano "urgenti e prioritari" proprio gli interventi di bonifica dell'area in esame.

Ciò che sta avvenendo attualmente, invece, in regime di proroga (l'ILVA, infatti, nelle more della conclusione del presente procedimento sta continuando a cavare) determina, di fatto, che siano in atto attività estrattive su aree inquinate, come se non lo fossero, con rilevanti dispersioni di polveri contenenti microinquinanti depositatisi sul suolo, a danno degli operai, della collettività e soprattutto dei cittadini residenti a poche centinaia di metri dal sito.

A ciò si aggiunga che la falda acquifera è conclamatamente inquinata proprio dalle sostanze liscivate dal dilavamento dei terreni di riporto (residui delle attività siderurgiche, vedere nota parere ARPA prot. n° 17884 del 12.11.2014 e nota ARPA prot. n° 3999 del 09.03.2017), nel mentre il progetto presentato dal proponente (2010) propone di sistemare l'area cavata attraverso la realizzazione di discarica che costituiscono sorgenti di contaminazione della falda idrica.

Tali impatti non possono non essere, come sostenuto anche da Arpa, valutati cumulativamente rispetto allo stress cui è sottoposto il territorio; né la natura degradata delle aree in questione può rappresentare valida giustificazione per ulteriori pressioni.

Qui viene di tutta evidenza l'applicazione del principio di precauzione in materia ambientale come enunciato dall'articolo 3-ter Digs 152/2006 e la questione della sua diretta applicabilità nelle attività ove sia riconosciuto e legittimato un ambito di tutela incentrato sulla individuazione di un'area di rischio consentito per l'impresa, rappresentato dall'ambito legittimamente autorizzato, all'interno del quale l'ordinamento "tollererà", entro limiti predeterminati, forme di aggressione all'ambiente.

L'intera normativa ambientale si ispira, a livello eurounitario ed interno, al cosiddetto "principio di precauzione", il quale "deve trovare applicazione in tutti i casi in cui una **preliminare valutazione scientifica obiettiva** indichi che vi sono ragionevoli motivi di temere che i possibili effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante di una data attività possano essere incompatibili con l'elevato livello di protezione prescelto dall'Unione europea".

Nel caso in esame, non si è di fronte certo ad una "preliminare valutazione scientifica obiettiva" ma a dati, certificazioni, risultati.

Si tratta, quindi, di verificare se il principio di precauzione costituisca un limite ulteriore direttamente applicabile anche nel caso di rispetto degli standards di riferimento e delle prescrizioni dell'autorizzazione.

Trattasi, di valutare se la magnitudo del rischio e del pericolo ad esso associato, sia idoneo a creare semplice molestia alle persone (non già più solamente alle cose); trattasi di valutare se le emissioni di gas, vapori, fumi, il getto di cose (in un'ampia accezione, comprensiva di fenomeni riconducibili al concetto di inquinamento, come è evidente nel sito in esame con la contaminazione delle acque di falda) che non si presentano affatto momentanee (i dati sulla falda inquinata sono costanti dal 2005), siano intollerabili o almeno idonee a cagionare un fastidio fisico apprezzabile ed abbiano un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione.

Durante i cosiddetti Wind Days la popolazione è costretta a non uscire di casa in preda ad un vero e proprio stato di turbamento, posti a conoscenza dalle autorità sanitarie di un concreto pericolo per la salute delle persone (nell'anno 2014 14 eventi, nell'anno 2015 20 eventi, nell'anno 2016 – dato fino ad ottobre 2016 n. 18 eventi significativi; rif. rilevati dal sito istituzionale dell'ARPA Puglia in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1474 del 17/07/2012, Burp n. 116 del 06-08-2012, con la quale è stato adottato il documento "Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria nel quartiere Tamburi e successivamente approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1944 del 2/10/2012, Burp n. 147 del 10/10/2012, dove in tale Piano vengono definiti i Wind Days, ovvero giornate caratterizzate da particolari condizioni meteorologiche che determinano un impatto negativo sulla qualità dell'aria, e dal sito istituzionale della ASL di Taranto)

L'individuazione, accertata e validata, di valori superiori ai limiti di esposizione, nelle acque sotterranee e nei suoli, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità, ed il cui provato superamento osta alla possibilità di avvalersi della tutela

valori di attenzione e agli obiettivi di qualità, ed il cui provato superamento osta alla possibilità di avvalersi della tutela giudiziaria preventiva del diritto alla impresa, che è ipotizzabile solo in caso di accertata non sussistenza del pericolo, è da ritenersi quindi esclusa quando siano stati violati i limiti posti dalla disciplina di settore.

Trovano quindi operatività gli obblighi di prevenzione.

Considerato, infine, che tutti i pareri non negativi acquisiti al procedimento attengono a fattori tecnici di natura progettuale e sono privi di rilievo dal punto di vista ambientale e pertanto tali pareri risultano recessivi rispetto alle superiori valutazioni di carattere ambientale espresse dall'ASL, dall'ARPA e dallo scrivente Ufficio.

Letta e fatta propria la relazione che precede;

Visti i pareri degli Enti coinvolti che qui si intendono richiamati ed integralmente trascritti;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 165/2001;

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il D. Lgs. N. 152 del 03 aprile 2006;

Vista la Legge Regionale n. 17 del 18 giugno 2007

Vista la L.R. n. 11/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità;


Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Atteso che il presente provvedimento è conforme alla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa.

Vista la deliberazione C.C. n. 21 del 27/05/16, con cui si è proceduto all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016/2018.

il Gruppo Istruttore Responsabile del Procedimento

geom. Fabio CALCAGNILE



Per tutto quanto sopra

geom. Francesco DE FELICE



ing. Mauro DE MOLFETTA




DETERMINA

- 1) che quanto in narrativa è parte integrante del presente disposto ;
- 2) di esprimere – per tutte le motivazioni in premessa esplicitate - giudizio negativo alla compatibilità ambientale per il progetto relativo all'istanza acquisita al prot. 18956 del 20/12/2010 del Comune di Statte e presentato dalla società ILVA SPA in a.s.– P.IVA 11435690158 con sede legale in Milano – Viale Certosa n. 239 ad oggetto "parere di compatibilità ambientale per la richiesta di proroga dell'autorizzazione alla coltivazione della cava Mater Gratiae già avanzata ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 37/85";
- 3) di notificare il presente provvedimento alla ditta ILVA SPA in A.S. , con sede legale in Milano alla Viale Certosa n. 239, in persona del legale rappresentante p.t.;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento agli Enti componenti la Conferenza dei Servizi, per gli adempimenti consequenziali, a cura del Settore Ecologia ed Ambiente;
- 5) di specificare che il proponente dovrà effettuare la pubblicazione di cui all'art. 27 co. 1 del D. Lgs. 152/2006 sul BURP, nonché su un quotidiano locale a diffusione regionale, dandone evidenza allo scrivente Settore; di specificare altresì che dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione decorrono i termini per eventuali impugnazione in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati;
- 6) di stabilire che il presente provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale verrà pubblicato per intero e su sito web dell'autorità competente con indicazione della sede ove è possibile prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, così come disposto dal comma 2 dell'art. 27 del D. Lgs. 152/2006;
- 7) di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica;

Statte, 13/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Mauro DE MOLFETTA







AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 49 e 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

La presente determinazione NON NECESSITA del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi sulla situazione contabile o patrimoniale dell'ente.

Si osserva.....

Data 15/03/2017


Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

appone:

- VISTO FAVOREVOLE
 VISTO NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € (CIG.) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Capitolo	P/ I	N./Anno	Importo	Cod. Creditore	Siope	Economia	Note
	I					-	-
	.					-	-

Il Responsabile del Procedimento contabile

.....

Statte, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario